



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi



UNIONE NORD LODIGIANO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 1 DEL 04.01.2016

Oggetto: Disposizioni per contrastare il fenomeno della prostituzione da strada. Misure preordinate ad una maggiore sicurezza stradale. Divieti riguardanti la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, svolte sul suolo pubblico.

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di gennaio, il Sindaco del Comune di Zelo Buon Persico (LO) dott. Angelo Madonini,

Premesso che il territorio del Comune di Zelo Buon Persico, caratterizzato da una articolata rete stradale, è oggetto di un costante traffico automobilistico in tutte le ore del giorno;

Preso atto che tra i compiti primari dell'Amministrazione vi è la tutela di tutti gli utenti della strada che in qualsiasi ora del giorno e della notte si trovano a circolare nelle vie e zone interessate dal fenomeno della prostituzione;

Constatato che nell'ambito del territorio comunale si registra una notevole diffusione del fenomeno della prostituzione su strada, che determina frequenti situazioni di pericolo alla circolazione stradale, collegati allo svolgimento su suolo pubblico di trattative per prestazioni sessuali a pagamento;

Appurato che l'attività di meretricio costituisce altresì grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione per i comportamenti imprudenti di coloro che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, ovvero sono indotti in distrazione per l'abbigliamento indecoroso utilizzato per adescare i clienti;

Rilevato che il fenomeno della prostituzione su strada:

- rappresenta un reale problema sociale;
- diffonde un messaggio pubblico altamente negativo, proponendo situazioni fortemente lesive alla dignità umana e alla libertà individuale;
- contribuisce a determinare nei minori una distorta immagine delle relazioni sociali, che può incidere sul loro processo educativo determinando in essi uno scadimento dei valori morali all'interno delle future relazioni personali;
- rappresenta un potenziale rischio per la salute, non solo delle persone coinvolte, ma globalmente per la salute pubblica, a causa delle condizioni di scarsa igiene e precauzione, nelle quali le prestazioni sessuali vengono fornite e che favoriscono il diffondersi di gravi malattie infettive;
- comporta una illecita occupazione del suolo pubblico;
- situazioni di offesa alla pubblica decenza, spingendosi sino all'oscenità;
- condizioni di degrado igienico e urbano anche a causa dei rifiuti legati all'attività sessuale abbandonati sul suolo pubblico;
- compromissione delle condizioni di normale vivibilità dei luoghi in cui viene abitualmente esercitata l'attività di meretricio;

Dedotto che l'eventuale attività di meretricio esercitata su suolo pubblico, condotta con abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero mostrando nudità, anche qualora non configuri i reati



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi



UNIONE NORD LODIGIANO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

contemplati dagli artt. 527 e 726 del Codice Penale, costituisce comunque fonte di turbativa dell'ordine;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 21 luglio 2008 n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, funzioni in tema di ordine e sicurezza pubblica;

(Vista la precedente ordinanza n.03 del 03/2010 efficace a limitare i su esposti disagi;)

Ritenuto per i motivi fin qui adottati, che il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare tutte le parti della contrattazione e tutti i soggetti che vi partecipano;

Visti l'art. 54 del D.lvo 18.08.2000, n° 267;

Visto l'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n° 92, convertito in legge 24.07.2008, n° 125;

Visto l'art. 2 del Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008;

Vista la legge del 24.11.1981, n° 689;

ORDINA

Sul territorio del Comune di Zelo Buon Persico, a far data dal giorno **04 GENNAIO 2016** e fino al giorno **31 MARZO 2016** è vietato intrattenersi con soggetti dediti al meretricio, che mettano in atto contemporaneamente o anche separatamente uno dei seguenti comportamenti:

- permanere a lungo sulle strade al fine della prostituzione;
- assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali;
- indossare abiti idonei a manifestare l'intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendono il pubblico pudore.

La violazione si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata, al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito al meretricio.

I divieti di cui ai punti precedenti non si applicano ai volontari delle associazioni e delle istituzioni che perseguono fini di solidarietà verso le prostitute e per i mezzi di soccorso, il cui comportamento sia tenuto in stato di necessità.

Fatte salve le sanzioni penali previste dalla Legge 20 febbraio 1958 n.75 e dal vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, le violazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 7 bis/1° del TUEL n. 267/2000, come introdotto dall'16 della legge n. 3 del 16/01/2003 e modificato dall'art. 1-quater, comma 5 della legge n. 116 del 20/05/2003, con la sanzione amministrativa pari a € 500,00;

Per le violazioni di cui alla presente Ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è il Sindaco di Zelo Buon Persico.

Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi



UNIONE NORD LODIGIANO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale è demandata a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e divulgata attraverso il sito internet del Comune di Zelo Buon Persico e sia immediatamente esecutiva;
- l'obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza e di farla rispettare;
- la trasmissione della presente Ordinanza all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lodi - ed al Comando Stazione Carabinieri di Zelo Buon Persico;

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizio di illegittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. Angelo Madonni

